



CITTA' DI SCALEA

(PROVINCIA DI COSENZA)

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE


N. <u>3</u> Del 13 febbraio 2019	OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali.--
-------------------------------------	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 18.00 in Scalea nella apposita sala delle adunanze consiliari

Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio come da avvisi scritti in data 8 febbraio 2019 notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere ed altri Organi preposti dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica sessione straordinaria d'urgenza

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE	N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	LICURSI Gennaro	SI		11	MARINO Francesco	SI	
2	ZUCCARELLO Gaetano	SI		12	CROCAMO Deborah	SI	
3	LOMBARDO Renato	SI		13	BERGAMO Alessandro	SI	
4	FORTUNATO Emanuele	SI		14	LONGOBUCCO Silvio	SI	
5	D'AMICO Marcello	SI		15	BRUNO Renato	SI	
6	ORRICO Roberta	SI		16	DI LORENZO Francesco Saverio	SI	
7	VITTORINO Antonella	SI		17	TENUTA Achille Sandù	SI	
8	ORRICO Eugenio	SI					
9	MAIORANO Antonella	SI					
10	FANFARILLO Alessia		SI				

Totale presenti n.16 Consiglieri su n. 17 assegnati al Comune e su n. 17 Consiglieri in carica compreso il Sindaco.
Assume la presidenza l'Avv. Achille Tenuta in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Nicola Falcone .



CITTA' DI SCALEA

(PROVINCIA DI COSENZA)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relativa alla proposta di approvazione del nuovo
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RATEIZZAZIONE E
COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI

I sottoscritti, consiglieri comunali Marcello D'AMICO (Ass.re al Bilancio) e Achille Tenuta
(Presidente del Consiglio)

PROPONGONO

al Consiglio Comunale di approvare l'allegato nuovo testo del
"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RATEIZZAZIONE E
COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI"
al fine di migliorare e facilitare l'accesso degli utenti a tali forme di pagamento e definizione delle
proprie pendenze con questo Ente.
Sono previste apposite e più rassicuranti garanzie per l'Ente comunale, così come disciplinate in
particolare negli articoli da 2 a 5, per la rateizzazione, e da 6 a 10, per la compensazione, ai quali si
rimanda .

I consiglieri proponenti

Assessore
Dr. Marcello D'Amico

Presidente del Consiglio
Avv. Achille Tenuta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione l'assessore al bilancio D'Amico : sono state apportate delle modifiche al regolamento per avvicinarsi al cittadino e cercare di recuperare un po' di evasione; si è cercato di agevolare coloro che sono in difficoltà. Legge una relazione illustrativa di cui consegna copia per essere allegata al verbale.

Il Presidente apre la discussione, sollecitando anche eventuali proposte di modifiche.

Bergomi chiede cosa sia stato previsto per superare il problema delle fideiussioni.

Il Presidente dice che sono state previste garanzie personali o reali, in alternativa alla fideiussione bancaria o assicurativa; è stata prevista anche la possibilità di rateizzare l'ordinario in 6 rate; per gli utenti in temporanea difficoltà economica è stata prevista una rateazione con l'interesse del 5% e per quelli non in difficoltà del 9% annuo; il contribuente potrà autocertificare il possesso dei requisiti.

Bruno dice che ci sono tante cose che non vanno : il contribuente può autocertificare la propria situazione di difficoltà finanziaria, ma non ci sono criteri oggettivi per definirla; i tassi di interesse stabiliti sono troppo alti, in particolare quello del 5% può essere sostituito con il tasso di interesse legale; anche il numero massimo di 48 rate è troppo basso. Propone di rinviare il punto e discutere l'argomento in commissione, eventualmente aperta anche a tutti i consiglieri.

Il Presidente dice che non c'è necessità di rinvio: siamo già in consiglio, ove si possono presentare tutti gli emendamenti che si ritengono necessari e possiamo stare tutto il tempo necessario per esaminarli.

Orrico Eugenio crede che il regolamento debba essere rivisto, soprattutto l'art. 3 che è vessatorio nei confronti dei cittadini che debbono avere un garante per una somma oltretutto maggiorata del 50% rispetto al proprio debito.

Il Presidente dice che il regolamento è agevolativo rispetto al precedente, che era stato votato anche dallo stesso Orrico.

Di Lorenzo chiede che il regolamento venga rivisto nella parte che riguarda le persone fisiche; pertanto si associa alla richiesta di rinvio

Bergamo chiede come mai è stata richiesta l'anticipazione di cassa se la riscossione tributaria è migliorata

Il sindaco dice che è stata approvata una delibera di giunta che prevede l'anticipazione, ma al momento non è stata ancora attivata

Bergamo per dichiarazione di voto, ritiene che l'argomento dovesse essere sottoposto all'esame della commissione per un maggiore approfondimento


Il Presidente pone ai voti la proposta, con il seguente esito :

PRESENTI	16	
ASTENUTI	1	Longobucco
VOTANTI	15	
FAVOREVOLI	11	
CONTRARI	4	Bruno, Bergamo, Orrico Eugenio, Di Lorenzo


DELIBERA

1 – di approvare non approvare il Regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali.-

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Falcone)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Avv. Achille Tenuta)



OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali.--

PARERI

Parere sulla regolarità tecnica
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Parere FADO ASJOCI

Scalea addì 13.2.2019

Il Responsabile del Settore

IL RESPONSABILE SETTORE ENTRATE
(Dott.ssa Maria Pia SOLLAZZO)

Parere sulla regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Parere ISOPRESORES

Scalea addì 13/02/2019

Il Responsabile del Settore

IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO

(Dott.ssa Maria Pia SOLLAZZO)

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

IL RESPONSABILE

Scalea, li _____

Copia della presente deliberazione viene trasmessa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 27.02.2019
Per la prescritta pubblicazione (art.124 d.lgs267/2000)

Scalea, li 27.02.2019

IL RESPONSABILE
del Settore AA.GG.
(Annamaria Naccarato)

IL RESPONSABILE

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile certifica che la su estesa deliberazione – pubblicata all'albo pretorio il giorno _____ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile attesta che la su estesa deliberazione è immediatamente eseguibile, essendo stata dichiarata tale, data l'urgenza, con votazione della maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale (134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000

IL RESPONSABILE



COMUNE DI SCALEA

(PROVINCIA DI COSENZA)

Regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n° 3 del 13 febbraio 2019

Indice

CAPO I - INTRODUZIONE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

CAPO II - RATEIZZAZIONE

Art. 2 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

Art. 3 Altre condizioni e controlli

Art. 4 Termini e modalità di presentazione della domanda

Art. 5 Provvedimento di concessione o diniego

CAPO III - COMPENSAZIONE

Art. 6. Principi in materia di compensazione

Art. 7 Compensazione nell'ambito dello stesso tributo o entrata comunale

Art. 8 Compensazione tra Tributi e/o Entrate Comunali diversi

Art. 9 Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e tributi e/o entrate comunali

Art. 10 Disposizioni finali ed entrata in vigore

CAPO I

Introduzione

Art. 1 Oggetto del regolamento

Con il presente regolamento, l'Amministrazione Comunale, valutate con attenzione le esigenze dei cittadini che, in qualità di persone fisiche e/o giuridiche, sono sottoposti alle procedure di accertamento dei tributi comunali e/o delle entrate patrimoniali, disciplina:

- a) il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria a specifica domanda;
- b) Il procedimento di compensazione:
 - nell'ambito della stessa entrata comunale e/o tra Entrate Comunali diverse;
 - tra debiti e/o crediti dell'Amministrazione Comunale con crediti e/o debiti di cittadini (sia persone fisiche che giuridiche).

Salvo regolamenti di settore già vigenti, il beneficio della rateazione può essere concesso di norma per il pagamento di atti notificati dal Comune per il recupero in via volontaria o coattiva delle proprie entrate.

Competente all'applicazione del presente regolamento è l'Area titolare delle competenze in materia di Entrate, fatte salve le sole entrate extratributarie dovute a titolo di sanzioni per violazioni del Codice della Strada, di competenza del Settore Polizia Municipale.

Ai fini del presente regolamento si intendono per "Tributi e Entrate Comunali": Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP), Imposta Comunale sulla Pubblicità, Imposta sulle Pubbliche Affissioni, Canone Servizio Idrico Integrato, Tassa sui Rifiuti (Tarsu, TARES, TARI), Tassa sui servizi indivisibili (TASI), Canone patrimoniale concessorio non ricognitorio.

CAPO II

RATEIZZAZIONE

Art. 2 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso alle condizioni e nei limiti indicati nei punti seguenti:

A. Persone fisiche e/o giuridiche che si trovino in una situazione di obiettiva temporanea difficoltà finanziaria

Le persone fisiche e le persone giuridiche, che si trovano in una situazione di obiettiva temporanea difficoltà finanziaria ad adempiere ai doveri di contribuenti, intendendosi per tale tutto ciò che comporta una diminuzione del reddito che può trovare causa anche in un momento di congiuntura economica generale negativa, in difficoltà di mercato, in calamità naturali riconoscibili, possono chiedere, con istanza scritta e motivata, da inoltrare in carta libera, la rateizzazione del debito scaturente da: avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, intimazioni e solleciti di pagamento, ettc., con rata non inferiore ad € 50,00 e con la maggiorazione dell'interesse legale vigente al momento della richiesta di rateizzazione, comunque non inferiore al 5% annuo, a decorrere dalla data di scadenza del debito e fino all'effettivo saldo.

La situazione di obiettiva temporanea difficoltà finanziaria è attestata dallo stesso debitore con apposita autocertificazione con indicazione dei motivi.

Per le persone fisiche si presume in presenza di nuclei familiari in cui uno dei componenti sia invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% o minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età.

Per le persone giuridiche, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione, deve essere allegata la copia del bilancio relativo agli ultimi due esercizi, corredate dalla dichiarazione dei dati del valore della produzione e dell'indice di liquidità autocertificata dal legale rappresentante e sottoscritta anche dal professionista che cura gli aspetti contabili dell'impresa.

Il numero delle rate mensili del piano di rateizzazione non può superare i 48 (quarantotto) mesi.

Alle persone fisiche e giuridiche che possono documentare una situazione di temporanea difficoltà finanziaria, la rateizzazione può essere concessa soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 10% delle somme complessivamente dovute, compresi le sanzioni, gli interessi e le spese di procedura.

B. Persone fisiche e/o giuridiche che non si trovino in difficoltà finanziaria

Le persone fisiche e le persone giuridiche, che non possono documentare la situazione di obiettiva temporanea difficoltà finanziaria di cui al precedente paragrafo A, possono comunque chiedere, con istanza scritta e da inoltrare in carta libera una rateizzazione del debito scaturente da avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, intimazioni e solleciti di pagamento, etc, solo se superiore a complessivi € 500,00, con rata minima di € 150,00 e con la maggiorazione degli interessi moratori del 9% annuo a decorrere dalla data di scadenza del debito.

Il numero delle rate del piano di rateizzazione dovrà essere contenuto nel massimo di 36 mensilità.

Alle persone fisiche e giuridiche, che non possono documentare una situazione di temporanea difficoltà finanziaria la rateizzazione può essere concessa soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute, compresi le sanzioni, gli interessi e le spese di procedura.

Art. 3 Altre condizioni e controlli

Per tutti i debiti di importo superiore agli € 20.000,00 la rateizzazione sarà possibile solo in presenza di idonea garanzia personale di una o più persone in aggiunta, per le persone giuridiche, a quella del legale rappresentante in proprio, o reale ovvero mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra il complessivo importo dovuto, maggiorato degli interessi e spese sopportate dall'ente, ed avente scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata.

Per l'idoneità della garanzia personale occorrerà che la persona o le persone garanti siano titolari complessivamente di un patrimonio di valore superiore del 50% del credito vantato dall'ente certificato ed asseverato da apposita perizia tecnica giurata.

La permanenza, la validità e l'efficacia delle garanzie prestate dovranno essere autocertificate entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello in cui è stata autorizzata la rateizzazione e, comunque, ogni qualvolta l'ente ne farà richiesta.

Il Settore Entrate, ai sensi del predetto decreto, procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni rese ai fini dell'ammissibilità della richiesta

Le istanze prive della necessaria documentazione a sostegno non saranno prese in considerazione.

La rateizzazione non può essere accordata in caso di ricorso avverso l'atto che ne ha generato la pretesa creditoria. E' ammessa in caso di rinuncia al ricorso.

Per i debiti relativi ad avvisi e fatture inerenti l'anno in corso (ordinari) l'ufficio tributi potrà, a domanda dell'interessato e senza particolari formalità, procedere a rateizzare l'intero importo dovuto in rate mensili non superiori a sei (6).

La rateizzazione non può essere richiesta se è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare), una domanda di concordato preventivo (art. 161 R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare) ovvero una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt.6 e seguenti Legge n. 3/2012). L'insussistenza di tale condizione ostativa dovrà essere almeno autocertificata.

Art. 4 Termini e modalità di presentazione della domanda

La presentazione della richiesta di rateizzazione con le predette autocertificazioni dovrà essere redatta su modulo fornito dall'ente e depositata presso l'URP del Comune di Scalea; la stessa dovrà contenere:

- L'espressa richiesta motivata di rateizzazione;
- Gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario e/o patrimoniale - avvisi, ruoli etc. -;
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità;

- La copia della documentazione contabile;
- Autocertificazione della sussistenza di tutte le condizioni per accedere al beneficio della rateizzazione come da presente regolamento.

Art. 5 Provvedimento di concessione o diniego

Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento nei termini prescritti dal presente articolo è il responsabile del Settore Entrate che entro 30 (trenta) giorni consecutivi lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza o della documentazione aggiuntiva adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione, ovvero il diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Il citato Dirigente, nel corso dell'istruttoria per verificare la completezza e la regolarità della richiesta ricevuta, potrà avvalersi del **Comando di Polizia Municipale** e/o degli operatori del Servizio Sociale territoriale di competenza, oppure potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa. In tali casi il suddetto termine stabilito viene sospeso, e rideterminato per l'intera sua durata, ma non potrà superare i 90 (novanta) giorni dall'istanza..

Il provvedimento di autorizzazione della rateizzazione deve contenere: il numero, la decorrenza e l'ammontare delle singole rate, con la specifica della sorte capitale, degli interessi legali, delle eventuali sanzioni e interessi di mora e dovrà essere ritirato dall'interessato o suo delegato, presso gli Uffici Comunali oppure, su richiesta di parte, con spese a carico, potrà essere recapitato a mezzo raccomandata A/R.

Le rate avranno scadenza mensile a decorrere dalla data di accoglimento dell'istanza.

Il contribuente, nel provvedimento che accorda l'eventuale rateizzazione del debito, deve essere informato che nel caso di mancato pagamento di 2 (due) rate:

- a. Opera automaticamente la decadenza dal beneficio di rateizzazione senza alcuna comunicazione al riguardo;
- b. L'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c. Il carico dell'importo residuo potrà essere nuovamente rateizzato in base a nuova domanda e soltanto pagando una rata iniziale pari al 30% del complessivo

importo ancora dovuto.

In caso di decadenza dalla rateizzazione, l'ente creditore potrà procedere all'iscrizione nel ruolo coattivo per l'eventuale residuo debito ancora dovuto. In tal caso saranno escusse le garanzie prestate e saranno revocate le autorizzazioni e/o concessioni connesse.

CAPO III

COMPENSAZIONE

Art. 6 Principi in materia di compensazione

In base alla disciplina contenuta nell' art. 1243 del Codice civile la compensazione rientra tra le modalità di estinzione dell'obbligazione diverse dall'adempimento, si sostanzia nell'estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore ed è diretta a semplificare i rapporti giuridici ed agevolare la soddisfazione del credito.

L'art. 69, comma 1, del R.D. n. 2440/1923, sulla contabilità generale dello Stato, prevede, nei casi ammessi dalle leggi, la cessione e la delegazione dei crediti verso lo Stato e la possibilità, al comma 6, di sospendere un pagamento in presenza di un contemporaneo credito.

In applicazione dell'art.1, comma 167, della legge n.296 del 27/12/2006, nonché dell'art.8, comma 1, della legge n. 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.

L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto a rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura di versa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.

Le compensazioni dovranno seguire ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell'Ente dando precedenza alle operazioni più antiche.

Tutte le spese che l'Ente sostiene per il recupero del credito sono a carico dell'obbligato.

Art.7 Compensazione nell'ambito dello stesso tributo o entrata comunale

Il contribuente, nei termini di versamento di un tributo o entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo o entrata comunale degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una dichiarazione, con allegate le copie dei versamenti, contenente i seguenti elementi:

- a) Generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) Il tributo o l'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
- c) L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta e/o solare;
- d) L'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Il Responsabile del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al Contribuente interessato.

Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione.

Art.8 Compensazione tra Tributi e/o Entrate Comunali diversi

Il contribuente può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di tributi e/o entrate comunali diversi del medesimo anno o degli anni precedenti, senza

interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Le compensazioni dovranno seguire ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell'Ente dando precedenza alle operazioni più antiche.

Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al presente articolo deve presentare al Comune, una dichiarazione, con allegate le copie dei versamenti, contenente i seguenti elementi:

- a) Generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) Il tributo o l'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
- c) L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta e/o solare;

d) L'indicazione del diverso tributo e/o entrata comunale con cui si intende effettuare la compensazione;

e) L'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi o entrate comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione

Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi o entrate gestite da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo o dell'entrata in eccedenza deve verificare l'esistenza del credito da compensare mediante acquisizione di una attestazione della somma a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione dell'importo a debito.

Art.9 Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e tributi e/o entrate comunali

E' previsto l'istituto della compensazione legale, come disciplinato dal comma 1

dell'art. 1243 C.C., tra i debiti del Comune di Scalea verso terzi per cessioni di beni e prestazioni di servizi ed i crediti vantati dall'Ente verso i medesimi terzi per tributi e/o entrate comunali. Ai fini dell'ammissione all'istituto della compensazione entrambi i crediti devono essere connotati dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Le compensazioni dovranno seguire l'ordine cronologico risultante dai documenti contabili dell'Ente dando precedenza alle operazioni più antiche.

Restano impregiudicate le possibilità di recupero dei tributi e delle entrate comunali da parte dell'Ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

Ai fini del presente articolo si intende per:

- a) **“Responsabile dell'Istruttoria”**: il Funzionario che ha disposto la spesa per la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
- b) **“Fornitore”**: il soggetto che ha ceduto beni o prestato servizi al Comune di Scalea.
- c) **“Credito”**: l'importo vantato dal Fornitore per la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
- d) **“Debito”**: l'importo complessivo dei tributi e/o delle entrate comunali a carico del Fornitore.

La compensazione può avvenire su richiesta di parte o d'Ufficio.

A) Compensazione su richiesta di parte

I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Scalea in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni a loro carico o di persone appartenenti al proprio nucleo familiare per tributi e/o entrate comunali.

Il contribuente che intende avvalersi della predetta facoltà, deve presentare al Comune una richiesta, indirizzata al funzionario Responsabile dell'Istruttoria, contenente almeno i seguenti elementi:

- a) Generalità, codice fiscale/partita IVA del contribuente ed eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata dove ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura di compensazione, con valore di notifica;
- b) L'esposizione del Credito da compensare con l'indicazione del relativo titolo;
- c) L'indicazione del Debito al lordo della compensazione;

d) L'affermazione che con la compensazione del Credito, l'obbligazione a carico del Comune di Scalea si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.

B) Compensazione d'Ufficio

I Responsabili di ciascun Settore del Comune di Scalea, quando devono disporre pagamenti a favore di terzi in relazione a cessioni di beni o a prestazioni di servizi, sono obbligati ad accertare, preliminarmente, se a carico dei terzi medesimi risultano crediti certi liquidi e esigibili vantati dal Comune di Scalea per Tributi e/o Entrate Comunali.

C) Adempimenti del Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile dell'Istruttoria, prima di procedere all'emissione della determina di liquidazione, invia al Settore Entrate una comunicazione in cui sono contenuti tutti gli elementi dell'atto da adottare, specificandone soprattutto l'importo, con la richiesta di verificare eventuali debiti a carico del fornitore.

Il Settore Entrate procede alla verifica della posizione debitoria del predetto fornitore, ed invia al settore richiedente, entro il termine massimo di 5 giorni, una certificazione, anche negativa, dell'importo complessivo a carico del Fornitore, con l'indicazione che il credito vantato dall'Amministrazione Comunale è certo, liquido e esigibile.

In caso di compensazione su richiesta di parte, qualora il debito certificato ecceda l'importo chiesto in compensazione, il Responsabile dell'Istruttoria, considerati i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'Amministrazione Comunale, comunica, tramite Posta Elettronica Certificata, al debitore, che oltre a compensare l'importo da questi richiesto, si procederà a compensare tale eccedenza con applicazione della compensazione d'ufficio, nei limiti del credito complessivo da liquidare.

Il Responsabile dell'Istruttoria, esaminata la documentazione ricevuta, dispone il provvedimento di liquidazione con le determinazioni di seguito indicate:

- a) Liquidazione del credito complessivo vantato dal fornitore;
- b) Recupero dell'eventuale debito a carico del Fornitore, con espressa indicazione dell'importo e dei tributi e/o delle entrate comunali recuperati, distinte per

anno di competenza; l'indicazione tributi e/o delle entrate comunali potrà essere sostituita dalla certificazione rilasciata dal Settore Entrate e/o del Settore Finanziario, con l'annotazione che la stessa costituisce parte integrante del provvedimento di liquidazione;

c) Ordinazione del pagamento della differenza tra il credito vantato dal Fornitore ed il debito a carico dello stesso.

Il provvedimento di liquidazione del credito e compensazione del debito, deve essere comunicato, possibilmente tramite Posta Elettronica Certificata, al Fornitore e dai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria è, sempre, obbligato a dare atto nella determina di liquidazione dell'avvenuta verifica, anche se negativa, della posizione debitoria del fornitore nei confronti dell'Ente.

D) Adempimenti del Settore Finanziario

Il Settore Finanziario prima di procedere all'emissione di qualsiasi ordinativo di pagamento, è obbligato a controllare che il Responsabile dell'Istruttoria abbia dato atto nella determina di liquidazione del preventivo accertamento della eventuale posizione debitoria del beneficiario di pagamento, e se rileva la mancata verifica, restituisce la determina al predetto responsabile, che dovrà integrare il provvedimento con gli esiti dell'accertamento.

Successivamente il Settore Finanziario provvederà ad emettere documenti contabili idonei a dimostrare la definizione contestuale della posizione creditizia e debitoria nei riguardi del medesimo fornitore, emettendo per l'importo oggetto della compensazione, contestualmente, un mandato e una reverse d'incasso.

Art. 10 Disposizioni finali ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla pubblicazione all'Albo Comunale e sostituisce tutte le disposizioni del precedente Regolamento che si intende perciò abrogato.